

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui prodotti tessili (2564)	1461
PRESIDENTE	1461, 1463, 1464, 1469, 1486
MARZOTTO	1462
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1463
	1468, 1469
RAFFAELLI	1468
BERLOFFA	1469
FALETRA	1486
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1486

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili. (2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili ».

Farò, per coloro che non fossero stati presenti, un breve riassunto delle discussioni svolte nelle precedenti sedute.

Dopo la relazione dell'onorevole Tosi e vari altri interventi, l'attenzione si è incentrata soprattutto sull'articolo 1, che è il più importante in rapporto alle finalità del disegno di legge. Senonché, dalla discussione sull'articolo 1 è subito apparso che il principio ispiratore del disegno di legge non trovava unanimità nella nostra Commissione e l'onorevole Ministro delle finanze ha anche lasciato capire che non avrebbe insistito sulla originaria formulazione, consentendo, cioè, che, anziché un unico tributo del 5 per cento imposto al momento del passaggio dei prodotti tessili dalla produzione al commercio, venga il tributo posto in altri momenti, sempre, però, tenendo presente che qualunque fosse la diversa configurazione del tributo doveva restare fermo il gettito che attualmente dà l'imposta generale sull'entrata nel settore dei tessili.

Aperto il varco alla discussione sull'articolo 1 e, in un certo senso, abbandonato il principio ispiratore del disegno di legge, nonostante che l'onorevole Ministro avesse accennato ad armi segrete che aveva a sua disposizione per rendere effettivo il controllo nell'unico passaggio congegnato nel disegno di legge, aperto il varco, dicevo, sono venuti fuori vari tipi di emendamenti che mi permetto di richiamare.

Un ordine di emendamenti è stato presentato dal Relatore, onorevole Tosi, il quale in un articolo 1-*bis* prevede la tassazione sulle materie prime; in un articolo 1-*ter* prevede la tassazione sui filati prodotti; nell'articolo 4 la

tassazione sui filati provenienti dall'estero. Quindi il tributo non colpisce più il passaggio del prodotto finito al commercio, ma colpisce, prima, l'acquisto delle materie prime, poi, i filati i filati di produzione nazionale e i filati di importazione.

C'è, poi, un emendamento degli onorevoli Raffaelli e Faletra, col quale — senza cambiare l'architettura del disegno di legge — si propone di fare una riduzione dell'imposta dal 5 al 4 per cento.

Vi sono emendamenti minori dell'onorevole Vicentini, che saranno esaminati al momento opportuno.

Vi è, poi, un diverso concepimento delle finalità del disegno di legge proposto con due emendamenti dell'onorevole Berloff, emendamenti, di cui, il primo riduce la percentuale dal 5 al 3 per cento e l'altro prevede un'imposta del 6 per cento sulle materie prime, sia di produzione nazionale che di provenienza dall'estero.

Finalmente, è venuto avanti un emendamento dell'onorevole Marzotto nel quale si realizzerebbero le finalità del disegno di legge in questo modo. L'articolo 1 resta, però, la percentuale si abbassa dal 5 all'1 per cento; resta fermo anche il secondo emendamento dell'onorevole Berloff, cioè l'imposizione del 6 per cento sulle materie prime tessili; infine, in compenso della sopradetta riduzione, rispetto al sistema Berloff, dal 3 all'1 per cento, si propone una imposta sui filati.

In questo momento mi perviene dagli onorevoli Raffaelli e Faletra un emendamento agli emendamenti Berloff essi propongono che il 3 per cento dell'emendamento Berloff all'articolo 1 sia ridotto al 2 per cento.

Do la parola all'onorevole Marzotto.

MARZOTTO. Onorevoli colleghi, nel presentare ed illustrare gli emendamenti da me formulati al disegno di legge n. 2564, desidero sottolineare che essi mi sono stati suggeriti dalla proficua discussione che si è svolta in questa Commissione.

Sono qui emerse preoccupazioni di vario ordine, tutte seriamente fondate, ed io spero di essere andato sostanzialmente incontro alle esigenze prospettate, sia dall'onorevole Ministro, che dall'onorevole relatore e dagli onorevoli Berloff e Raffaelli.

Movendo, infatti, dalla proposta dell'onorevole Berloff che prevede una imposta del 6 per cento sulle materie prime e del 3 per cento sui tessuti finiti passati dalla produzione al commercio, io propongo di alleggerire dal 3 all'1 per cento l'aliquota sui tessuti finiti e, per recuperare al fisco tale riduzione

del 3 per cento sulla vendita dei tessuti, ho previsto una aliquota del 2 per cento sui filati. Ho preso come base gli emendamenti dell'onorevole Berloff, nell'intento di assicurare al fisco un gettito largamente superiore all'attuale; aggiungo, però, che la proposta dell'onorevole Raffaelli di ridurre *sic et simpliciter* al 2 per cento l'imposta generale sull'entrata sui tessuti, senza ulteriori imposizioni, sarebbe largamente giustificata dal persistente stato di crisi in cui si trova il settore tessile, che, d'altronde, è pesantemente gravato rispetto ai corrispondenti settori dei paesi concorrenti. Detto questo, in linea generale, desidero chiarire che gli emendamenti da me presentati tengono presenti le seguenti esigenze: mantenere all'imposta la caratteristica di tassa di scambio (la formulazione dell'articolo 9-ter riproduce esattamente l'articolo 1 del disegno di legge presentato dal governo per i tessuti e colpisce le operazioni economiche aventi per oggetto lo scambio di filati), mantenere all'imposta la caratteristica di *una tantum* (per ogni prodotto finito non viene infatti colpito che un solo passaggio, restando, poi, esenti i successivi passaggi al commercio), consentire all'Amministrazione finanziaria di mantenere il controllo sui valori dei prodotti che passano dalla produzione al commercio.

Col sistema che ne risulta si ottiene un altro importante risultato e cioè: riducendo l'aliquota condensata sul passaggio dei tessuti dalla produzione al commercio, si rende meno allettante la tentazione, già per altre ragioni seducente, di omettere la fatturazione.

È ovvio, infatti, che l'Amministrazione, se vuole gradualmente eliminare il malvezzo ormai esteso a molti operatori, della vendita senza fattura, deve, da una parte rincrudire il controllo, ma, dall'altra, ridurre il premio dell'imposta generale sull'entrata non corrisposta, che automaticamente spetta a chi compra o vende senza fattura. Gli uffici finanziari, per il diminuito numero di operazioni da controllare e per il minore incentivo all'evasione conseguente alla modesta aliquota, dovrebbero essere senza meno in grado di ridurre le evasioni a proporzioni irrilevanti, con enormi vantaggi di accertamento del volume di affari di ogni operatore, agli effetti della ricchezza mobile e della complementare.

Il momento del passaggio dalla produzione al commercio è il più difficile per l'integrale esazione dell'imposta, ed è questa la ragione che ha ispirato gli emendamenti dell'onorevole Tosi, che la eliminavano. Però, è da riconoscere che gli emendamenti Tosi, oltretutto mutare radicalmente la fisionomia del di-

segno di legge governativo, non tengono conto della esigenza del Fisco di controllare il passaggio dei prodotti dalla produzione al commercio.

Nel formulare i miei emendamenti ho tenuto conto di questa esigenza, così come ho considerato la giusta riluttanza del Governo, espressa dal Ministro delle finanze, a dover fissare, di anno in anno, le aliquote con una troppo ampia discrezionalità: infatti l'articolo 9-ter stabilisce un meccanismo automatico per l'esazione dell'imposta che toglie al Ministero e al Fisco ogni e qualsiasi discrezionalità.

Quanto all'economicità e alla sicurezza dell'esazione, basti dire che questa usufruirebbe di accertamenti e di organismi di controllo già esistenti. L'attuale tre per cento, che grava oggi sull'importazione delle materie prime, diverrebbe 6 per cento, così come ha proposto l'onorevole Berloffia, il 2 per cento sui filati, per l'impossibilità materiale di controllare le autofatturazioni interne, sarebbe esatto in abbonamento ed il controllo corrispondente è quello già esistente per la imposta di fabbricazione.

Quale sarebbe il gettito totale dell'imposta così congegnata? Credo di aver fatto un calcolo abbastanza preciso e di non essere molto lontano dalla realtà nell'espormi le seguenti cifre:

Imposta generale sull'entrata 6 per cento sulle materie prime (su un volume di 250 miliardi), gettito 15 miliardi;

Imposta generale sull'entrata 2 per cento sui filati prodotti (esazione in abbonamento attraverso un'addizionale del 2 per cento sulla imposta di fabbricazione), gettito 5 miliardi;

Imposta generale sull'entrata 1 per cento sul tessuto passato dalla produzione al consumo (su un volume di 500 miliardi), gettito 5 miliardi,

In complesso, un gettito di 25 miliardi.

Se la Commissione ritiene di non poter accettare il sistema da me proposto, avrei molto piacere di conoscerne le ragioni, anche perché la nuova formula, secondo me, risponde a stretti criteri di logica ed io ho cercato di mantenere la sua attuazione nelle forme amministrative, accettate dallo Stato, dal Fisco.

Comunque, se non si potesse accedere all'impostazione da me proposta e che, secondo me, è migliore e forse anche più severa di quella proposta dall'onorevole Berloffia, credo che sarebbe necessario ripiegare sulla proposta dell'onorevole Raffaelli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOTTI, *Ministro per le finanze*. Sarò estremamente sintetico, perché non credo sia necessario ritornare alle discussioni fatte dettagliatamente nelle sedute precedenti.

Quando ci si è trovati dinanzi alle obiezioni massicce sulla onerosità del 5 per cento condensato nell'unico passaggio della immisione al commercio, noi abbiamo studiato e quindi proposto di aderire ad una soluzione transattiva, che è quella di alleggerire di due punti questo 5 per cento inizialmente proposto, e di recuperare, grosso modo, quello che viene così ad essere perduto con un raddoppio dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata sulle materie prime.

Dinanzi alla proposta di tripartizione, fatta dall'onorevole Marzotto noi non siamo, come Amministrazione, favorevoli per un complesso di motivi dei quali dirò i due più importanti.

Il primo riguarda un po' la natura dell'imposta generale sull'entrata.

L'onorevole Marzotto si è rifatto al concetto forfetario che resta alla base dell'imposta di fabbricazione, al concetto di abbonamento. In questo modo, però, noi veniamo veramente ad introdurre nel quadro dell'imposta sull'entrata, un sistema differente, che, non va più a colpire quello che è un effettivo valore, bensì quella che è la media.

Seconda osservazione nel settore della filatura noi oggi abbiamo una situazione che — che come ho avuto occasione di dire l'altra volta — è concordemente ritenuta una situazione abbastanza equilibrata. Ora, innovare in questo momento nel settore della filatura imponendo un aggravio dell'imposta generale sull'entrata potrebbe significare turbare quello che è il settore della produzione, che fino a questo momento non ha destato eccessive preoccupazioni. Io riconosco che vi sarebbero delle ragioni positive, quale quella di recuperare integralmente l'imposta per quanto riguarda quel lavoro che possiamo chiamare « lavoro clandestino », ma sostanzialmente il vantaggio non sarebbe eccessivo e, comunque, tale da giustificare un turbamento del settore.

Noi, per questo e credendo di aver fatto un doveroso atto transattivo, abbiamo aderito al criterio esposto dall'onorevole Berloffia e, anzi, sotto questo profilo, abbiamo proposto alcune modifiche al testo governativo in correlazione al criterio di rendere più organica la formulazione dei singoli articoli.

Questo testo, oggi, lo vediamo minacciato dalla proposta di ridurre l'aliquota dal 3 al 2 per cento. Questa proposta non può essere

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

accolta, innanzitutto, perché sarebbe piuttosto arduo parlare di condensazione di una aliquota, quando si lascia in vigore quella applicata attualmente, sia pure aggravando quella sulle materie prime. La proposta non può essere accolta neanche dal punto di vista di assicurare il gettito, perché già con il tre per cento, più il tre per cento suppletivo sulle materie prime, noi, teniamo conto del fatto che, con il miglioramento del sistema, una parte delle evasioni possono essere riassorbite. Può darsi che questo lavoro di riassorbimento delle evasioni sia così evidente da consentirci di veder crescere il gettito dei tributi in questo settore, in modo tale da poter prevedere anche delle attenuazioni, però, queste non possono adottarsi in partenza in partenza dobbiamo cautelarci.

Io pregherei, quindi, gli onorevoli Faletra e Raffaelli di accedere al testo che si propone dall'onorevole Berloffia, perché questa misura del 3 per cento — più il tre per cento aggiuntivo sulle materie prime — ci consente di guardare con tranquillità al gettito, anche in questa fase di sistemazione su punti differenti dell'esazione del contributo: non saremmo, invece, tranquilli — e anzi gli uffici sono certi del contrario — qualora si dovesse abbassare l'aliquota al 2 per cento.

Io riconosco che per coloro che hanno fatto e fanno il proprio dovere questo punto in più può apparire un onere aggiuntivo, però dobbiamo tener conto di tutto quello che è il meccanismo di questa legge e dei grandi vantaggi che essa arreca. Così noi possiamo insistere su questo testo ed appellarci alla responsabilità della Commissione, perché non metta in condizione l'Amministrazione, attraverso una riforma, anziché di migliorare, di mettere in discussione lo stesso gettito dell'imposta. Come ho detto la volta scorsa, noi terremo distinti i conti relativi al gettito dell'imposta generale sull'entrata sui tessili, in modo che, dopo un determinato periodo di tempo, potremo fare veramente un bilancio effettivo del suo gettito reale e raffrontarlo a quello degli anni precedenti... Ciò per vedere concretamente quale potrebbe essere la nuova base equa. E certamente l'Amministrazione se ne farà parte diligente, perché non si ha affatto l'intenzione di caricare oltre il necessario un settore delicato e complicato sotto molti punti di vista.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti tessili finiti, di cui

alla tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura del 5 per cento, secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti ».

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Tosi:

Sostituisce l'articolo 1 con il seguente.

« Sui prodotti tessili e relative materie prime, elencati nelle allegate tabelle A, B e C, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta, una volta tanto, secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti ».

Preciso che esso è collegato e coordinato con gli altri dell'onorevole Tosi in modo da costituire un tutto unico. Conseguentemente, la sua non approvazione comporterebbe l'assorbimento di tutti gli altri.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Dichiaro assorbiti i seguenti altri emendamenti, proposti dallo stesso onorevole Tosi:

ART. 1-bis.

Sulle materie prime tessili di cui alla allegata tabella A l'imposta si applica, una volta tanto, nella misura del 6 per cento.

Per le materie prime tessili di produzione nazionale l'imposta è dovuta all'atto della vendita a chiunque e comunque effettuata, nei modi e termini indicati dal regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per le materie prime tessili provenienti dall'estero l'imposta si applica in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Sui cascami tessili di cui alla allegata tabella A, l'imposta si applica limitatamente a quelli provenienti dall'estero.

I successivi passaggi sia delle materie prime che dei cascami tessili di cui alla predetta allegata tabella A non danno più luogo ad entrata imponibile.

ART. 1-ter.

Sui filati di produzione nazionale, di cui alla allegata tabella B, è dovuta, una volta

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

tanto, all'atto della filatura, una imposta generale sull'entrata commisurata al 3 per cento del valore dei filati medesimi, prodotti da ciascuna categoria tessile.

ART. 2.

Sostituirlo col seguente.

Agli effetti del precedente articolo il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare annualmente con proprio decreto, per ciascuna categoria e tipo di lavorazione, i canoni di imposta dovuti dalle aziende di filatura. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di accertamento dell'attività delle aziende di filatura, nonché le norme relative alla riscossione mensile dell'imposta.

A richiesta di una o più categorie produttrici di filati interessate, da presentare al Ministro delle finanze entro il 15 gennaio di ogni anno, nella determinazione dei canoni di imposta di cui al presente articolo, si terrà conto dell'incidenza delle restituzioni sui prodotti destinati all'esportazione riducendo in proporzione i canoni stessi. In tale ipotesi nessun rimborso verrà effettuato da parte dell'amministrazione finanziaria, all'atto della esportazione dei filati o degli altri prodotti contenenti filati.

Sono esenti dall'imposta di cui al presente articolo i filati incorporati, come tali o in manufatti, nella fabbricazione di pneumatici o di altri prodotti non tessili non compresi nella allegata tabella C. Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le norme relative a detta esenzione.

ART. 3.

Sostituirlo col seguente (Salvo coordinamento):

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli, assorbe l'imposta generale sull'entrata che sarebbe dovuta su tutti gli atti economici relativi alla negoziazione dei prodotti indicati nelle tabelle A, B e C, ivi compresa la vendita al minuto, nonché quella relativa ai corrispettivi pagati per le lavorazioni presso terzi di materie prime, semilavorati, tessuti ed altri manufatti, sempreché si tratti di materie o prodotti compresi nelle tabelle A, B e C.

ART. 4.

Sostituirlo col seguente:

Sui filati di cui alla allegata tabella B provenienti dall'estero, è dovuta, in relazione al tributo previsto dal precedente articolo 1-bis,

una imposta generale sull'entrata nella misura del 4 per cento, da corrispondersi in modo virtuale all'atto dello sdoganamento secondo le modalità previste dalla legge.

Sui tessuti di cui alla allegata tabella C, provenienti dall'estero, detta imposta è dovuta nella misura del 3 per cento e si riscuoterà nei modi e tempi sopra ricordati.

ART. 5.

Sostituirlo col seguente.

L'imposta di cui al precedente articolo 1-ter è restituita all'atto della esportazione dei prodotti tessili elencati nelle allegate tabelle B e C, nonché degli altri manufatti contenenti filati assoggettati all'imposta così come essa è dovuta all'atto della importazione dei prodotti medesimi provenienti dall'estero.

Il Ministro delle finanze, in relazione alla incidenza dell'imposta prevista dall'articolo 1-ter sui filati di produzione nazionale, determinerà con lo stesso decreto annuale previsto dal precedente articolo 4, le aliquote di imposta da restituire all'atto della esportazione o da far corrispondere all'atto della importazione ai sensi del precedente comma.

La restituzione potrà essere effettuata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche portando gli importi da restituire a discarico delle rate di imposta dovute da ciascuna azienda di filatura. Allo stesso modo si potrà provvedere per le esportazioni effettuate da ditte non fabbricanti di filati, nei casi in cui gli esportatori girino le bollette di esportazione a favore di un'azienda di filatura.

ART. 6.

Sopprimerlo.

ART. 7.

Sopprimerlo.

ART. 8.

Sopprimerlo.

ART. 9.

Sopprimerlo.

ART. 10.

Sopprimerlo.

ART. 11.

Sopprimerlo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Sostituire le tabelle allegate al disegno di legge, con le seguenti.

ALLEGATO A.

Materie prime tessili.

- 606 - Bozzoli di baco da seta.
- 645 - Lane in massa.
- 646 - Peli fini.
- 647 - Peli grossolani.
- 650 - Lane e peli, cardati o pettinati.
- 662 - Cotone in massa.
- 679 - Lino.
- 680 - Ramie.
- 685 - Canapa e ginestra.
- 686 - Abaca e manilla.
- 687 - Juta e fibre assimilate.
- 688 - Altre fibre tessili vegetali.
- 757 - Stracci.
- ex 568 - Statistica 2110, 2112, 2115, 2117, 2120, 2122. Pasta per carta destinata alla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Cascami tessili.

- 607 - Cascami di seta.
- 648 - Cascami di lana e di peli fini.
- 649 - Sfilacciati di lana e di peli fini.
- 663 - Linters.
- 664 - Cascami di cotone e cotone rigenerato.
- 665 - Cotone cardato e pettinato.

ALLEGATO B.

Filati.

- 608 - Seta tratta.
- 609 - Filati di cascami di seta.
- 610 - Filati di roccadino e pettenuzzo.
- 611 - Filati di seta o di cascami di seta preparati per la vendita al minuto.
- 621 - Fibre artificiali discontinue.
- 622 - Cascami di fibre artificiali.
- 623 - Fibre artificiali discontinue, cascami di fibre artificiali cardati e pettinati.
- 624 - Filati di fibre artificiali continue.
- 625 - Filati di raion e di altre fibre artificiali continue preparati per la vendita al minuto.
- 627 - Filati di fiocco e altre fibre artificiali discontinue.
- 628 - Filati di fiocco e altre fibre artificiali discontinue preparati per la vendita al minuto.
- 636 - Fibre tessili sintetiche.
- 637 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue.

- 638 - Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue preparati per la vendita al minuto.
- 651 - Filati di lana cardata.
- 652 - Filati di lana pettinata.
- 653 - Filati di peli fini.
- 654 - Filati di lana misti.
- 655 - Filati di peli grossolani o di crine.
- 656 - Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine preparati per la vendita al minuto.
- 666 - Filati di cotone non lucidati nè mercerizzati.
- 667 - Filati di cotone lucidati o mercerizzati.
- 668 - Filati di cotone misti.
- 669 - Filati di cotone preparati per la vendita al minuto.
- 681 - Filati di lino o ramie.
- 682 - Filati di lino o ramie preparati per la vendita al minuto.
- 689 - Filati di canapa e di ginestra.
- 690 - Filati di juta.
- 691 - Filati di altre fibre tessili vegetali.

ALLEGATO C.

Tessuti.

- 614 - Crespi di seta.
- 615 - Tessuti tipici dell'estremo oriente.
- 616 - Tessuti graticolati ed altri tessuti radi.
- 617 - Tessuti di seta o di cascami non nominati nè compresi altrove.
- 618 - Tessuti di roccadino o pettenuzzo.
- 619 - Veli da burati di seta.
- 620 - Velluti e felpe di seta, di cascami, roccadino o pettenuzzo, tessuti arricciati e di cinghia.
- 629 - Crespi di raion e di altre fibre artificiali continue.
- 630 - Tessuti graticolati di raion e altre fibre artificiali continue.
- 631 - Tessuti di raion non nominati nè compresi altrove.
- 632 - Tessuti follati di fiocco e altre fibre artificiali discontinue.
- 633 - Tessuti non follati di fiocco e altre fibre artificiali discontinue.
- 634 - Veli da buratti di fibre tessili artificiali.
- 635 - Velluti e felpe di raion e fiocco e altre fibre artificiali.
- 640 - Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 - Tessuti graticolati di fibre tessili sintetiche.
- 642 - Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati nè compresi altrove.
- 643 - Veli da buratti di fibre tessili sintetiche.
- 644 - Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, tessuti arricciati e di cinghia.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

657 - Tessuti di lana e di peli fini.
 658 - Tessuti di peli grossolani.
 659 - Tessuti di crini.
 660 - Velluti e felpe di lana e di peli.
 661 - Coperte di lana e di peli non confezionate.
 670 - Tessuti di cotone non mercerizzati.
 671 - Tessuti di cotone mercerizzati.
 672 - Tessuti di cotone operati.
 673 - Tessuti di cotone broccati.
 674 - Tessuti di cotone a punto di garza.
 675 - Tessuti di cotone misti.
 676 - Velluti e felpe di cotone, tessuti di cinghia.
 677 - Tessuti di cotone arricciati.
 678 - Coperte di cotone non confezionate.
 683 - Tessuti di lino o di ramiè.
 684 - Velluti e felpe di lino o di ramiè; tessuti di cinghia e arricciati.
 693 - Tessuti di canapa e di ginestra.
 694 - Tessuti di juta.
 695 - Tessuti di altre fibre tessili vegetali.
 696 - Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone.
 700 - Tappeti da pavimento.
 701 - Tappeti da pavimento altri.
 702 - Arazzi.
 703 - Nastri e galloni.
 704 - Nastri senza trama.
 705 - Passamani.
 706 - Tulli e tessuti a rete lisci.
 707 - Tulli e tessuti a rete operati.
 708 - Pizzi a mano.
 709 - Pizzi chimici.
 710 - Altri ricami.
 711 - Ovalte.
 712 - Feltri.
 713 - Feltri impregnati.
 714 - Manufatti di feltro.
 715 - Cavi, corde e cordicelle.
 716 - Reti da pesca.
 717 - Reti non nominate nè comprese altrove.
 718 - Lavori di corde.
 719 - Tubi.
 720 - Cinghie di trasmissione.
 721 - Tessuti specialmente preparati.
 722 - Tessuti impregnati.
 723 - Tele incerate.
 724 - Tessuti oleati.
 726 - Tessuti impregnati o intonacati.
 727 - Tessuti elastici.
 728 - Tessuti gommati.
 729 - Altri tessuti impregnati.
 730 - Reticelle ad incandescenza.
 731 - Lucignoli.
 732 - Altri manufatti tessili per usi tecnici.
 733 - Maglie in pezza.
 734 - Guanti a maglia.

735 - Calze e sottocalze.
 736 - Sottovesti a maglia.
 737 - Altri indumenti a maglia.
 738 - Maglierie elastiche.
 743 - Fazzoletti.
 744 - Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
 ex 748 - Mutandine e costumi da bagno in maglieria.
 750 - Coperte confezionate.
 ex 751 b) - Biancheria da tavola, da letto, da cucina e simili oggetti da arredamento.
 752 - Sacchi da imballaggio.
 753 - Copertoni.
 ex 755 - Tappeti vellutati non da pavimento.
 ex 1350 - Nastri dattilografici.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Marzotto

« *All'articolo 1, sostituire alle parole* nella misura del 5 per cento, *le altre parole* nella misura dell'1 per cento ».

Ricordo che detto emendamento è collegato e coordinato col seguente altro, sempre dell'onorevole Marzotto, in modo da costituire un tutto unico

« *Aggiungere dopo l'articolo 9-bis dell'onorevole Berloffia il seguente* »

ART. 9-ter.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati di cui alla tabella C della presente legge l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto dalle aziende di filatura nella misura del 2 per cento del valore dei filati prodotti da ciascuna categoria tessile. La stessa imposta è dovuta per il passaggio dei detti filati dal reparto filatura ad altri reparti di impiego nella medesima azienda.

L'imposta di cui sopra sarà riscossa mediante canoni annuali di abbonamento ragguagliati al 20 per cento dei canoni dell'imposta di fabbricazione sui filati stabiliti con decreto ministeriale 3 luglio 1956 per le categorie cotonieri, filatori di fibre artificiali e sintetiche e lanieri e ragguagliati al 15 per cento dei canoni della medesima imposta di fabbricazione sui filati per le categorie canapieri-linieri, jutieri, filandieri di seta, filatori di cascami di seta, filatori di vetro.

Il Ministro per le finanze determinerà con proprio decreto le modalità di accertamento dell'attività della azienda di filatura, nonché le norme relative alla riscossione bimestrale dell'imposta.

L'imposta di cui al presente articolo è restituita, all'atto dell'esportazione dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegate *A* e *B* nonché degli altri manufatti contenenti filati ed è dovuta all'atto dell'importazione dei prodotti medesimi provenienti dall'estero in misura ragguagliata al 20 per cento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sui filati stabilite dal decreto legge 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Marzotto all'articolo 1.

(*Non è approvato*).

Dichiaro assorbito anche il secondo emendamento dell'onorevole Marzotto.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Berloffia.

« *All'articolo 1 sostituire alle parole del 5 per cento, le altre parole del 3 per cento* ».

Preciso, come ho già detto all'inizio, che detto emendamento è collegato e coordinato, in modo da costituire un tutto unico, con il seguente articolo *9-bis*, sempre dello stesso onorevole Berloffia:

ART. 9-bis.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella allegata tabella *D* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti ad ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178,

b) per i prodotti provenienti dall'estero, in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi delle dette materie prime tessili successivi alla vendita posta in essere dal produttore ovvero alla importazione, anche se abbiano subito lavorazioni che comunque non alterino la loro classificazione nella allegata tabella *D*.

Come ho già detto all'inizio, gli onorevoli Raffaelli e Faletra, a questi emenda-

menti dell'onorevole Berloffia, hanno proposto, a loro volta, il seguente emendamento:

« *All'articolo 1 sostituire alle parole: del 3 per cento, le altre parole: del 2 per cento* ».

Trattandosi di emendamento ad emendamento, porrò in votazione, innanzitutto, la proposta degli onorevoli Raffaelli e Faletra.

RAFFAELLI. Vorrei spiegare la necessità di questo emendamento.

Nella discussione noi abbiamo sviscerato ampiamente la materia e abbiamo visto che il disegno di legge, oltre che mirare allo scopo di raggiungere uno snellimento nella riscossione del tributo, tende anche a moderare il peso dell'imposta e, nello stesso tempo, a fornire i mezzi adatti per eliminare le evasioni che sono state indicate in percentuali molto alte. L'onorevole Ministro delle finanze voleva contraddire la bontà del nostro emendamento con l'affermare che, se si accettasse una riduzione dell'aliquota, non si avrebbe nessuna garanzia di recuperare le evasioni e si snaturebbero le caratteristiche primitive del disegno di legge. A me sembra il contrario. Direi che, se manteniamo l'aliquota condensata al 3 per cento, l'Amministrazione finanziaria non è in grado di offrirci alcuna garanzia di poter perseguire le evasioni, e lo stesso Ministro ci ha dichiarato che, per avere la certezza di ottenere lo stesso gettito dal tributo, vuole che sia mantenuta la stessa aliquota, cioè per avere lo stesso gettito con la stessa aliquota ci ha quasi detto che l'Amministrazione finanziaria non modificherà, dal punto di vista delle evasioni, la situazione esistente. Noi, invece, vogliamo dare un'arma e uno stimolo con l'alleggerimento del tributo. L'Amministrazione in questo modo perseguirà le evasioni facendo nello stesso tempo risparmiare — a coloro che hanno sempre pagato — l'1 per cento del tributo. Mi pare che non ci sia nessuna contraddizione né viene ad essere snaturato il principio ispiratore del disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro per le Finanze*. Mi pare onorevole Raffaelli, vi sia un equivoco o, almeno, un punto debole nel suo ragionamento.

Quando noi parliamo dell'aliquota attuale, teniamo, sì, conto dell'aliquota esistente per il primo passaggio al commercio (2 per cento), ma teniamo anche conto dell'esistenza delle aliquote successive per i successivi passaggi.

Se noi rimaniamo all'attuale aliquota relativa al primo passaggio, dalla fase industriale a quella commerciale, sopprimendo nel contempo tutte le altre, indubbiamente veniamo

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

a creare una condizione di eccessivo vantaggio e di notevole privilegio, perché, dall'aliquota media che certamente poteva essere considerata, per lo meno, pari al 4 per cento, noi passiamo ad un'aliquota del due per cento; il che creerebbe in tutto il settore una situazione preoccupante per l'Amministrazione.

BERLOFFA. Vorrei dire una sola parola, non tanto in difesa del 3 per cento da me proposto, quanto piuttosto per chiarire i termini del problema.

L'aliquota del 5 per cento previsto dal disegno di legge determinerebbe, tenendo per buona la cifra di 500 miliardi di valore imponibile, un gettito di 25 miliardi. Tenuta ora presente tutta la discussione, l'opportunità di non allarmare il passaggio dall'industria al commercio, io ho proposto il 3 per cento. Tale aliquota, sui 500 miliardi di imponibile, dà un gettito di 15 miliardi; va, poi, aggiunto un altro 3 per cento sul valore delle materie prime, calcolate « grosso modo » in duecento miliardi, con un gettito di sei miliardi. Si ha, insomma, in totale, un gettito di 21 miliardi, inferiore ai 25 miliardi previsti con l'imposta unica del 5 per cento proposta dal Governo, ma superiore ai 18 miliardi che costituiscono il gettito attuale, senza contare la maggior possibilità di controllo e, quindi, di gettito.

Non mi pare, però, che si potrebbe scendere, sulla imposizione principale, dal 3 al 2 per cento, che altrimenti si passerebbe da un gettito previsto di 21 ad uno previsto di 16 miliardi, che sarebbe inferiore all'attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Raffaelli e Faletta all'emendamento dell'onorevole Berloffia.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Berloffia, di cui do nuovamente lettura.

«All'articolo 1 sostituire alle parole. del 5 per cento, le altre: 3 per cento».

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento Berloffia è assorbito il seguente altro emendamento degli onorevoli Raffaelli e Faletta:

«Sostituire nell'articolo 1 le parole: nella misura del 5 per cento, con le parole. nella misura del 4 per cento».

L'onorevole Vicentini mi ha dichiarato di ritirare i due seguenti emendamenti da lui proposti all'articolo 1:

«All'articolo 1, dopo le parole. prodotti tessili finiti, aggiungere: esclusi i manufatti

di cui alle voci 690, 694 e 752 della vigente tariffa doganale».

«All'ultimo comma dell'articolo 1 aggiungere: Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alle voci doganali 690, 694 e 752 l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile».

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Prevedendo che la Commissione avrebbe approvato gli emendamenti Berloffia, ho provveduto ad una nuova formulazione dell'articolo 1, così come anche degli altri articoli, in modo da conferire al provvedimento una tecnica legislativa, anche formalmente, più rispondente ai nuovi criteri che gli emendamenti Berloffia introducono.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Ministro delle finanze:

«Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A e B alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti».

La pongo in votazione.

(È approvata).

BERLOFFA. Ritengo che motivi di organica suggeriscano che il mio articolo 9-bis diventi articolo 1-bis e venga votato subito dopo l'articolo 1.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 9-bis dell'onorevole Berloffia, che costituirà l'articolo 1-bis.

«Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato D alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde.

a) per i prodotti nazionali in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero, in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

con le modalità previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi delle dette materie prime tessili successivi alla vendita posta in essere dal produttore ovvero alla importazione, anche se abbiano subito lavorazioni che comunque non alterino la classificazione dei prodotti ottenuti da tale lavorazione nella tabella allegata *D* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« L'imposta si applica.

per quanto riguarda i prodotti nazionali, all'atto della vendita a chiunque e comunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178,

per quanto riguarda i prodotti provenienti dall'estero, salvo i casi previsti dal successivo articolo 4, in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, indipendentemente dall'imposta di conguaglio eventualmente dovuta ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegata *A* alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriore perfezionamento.

È considerato altresì fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attività accanto ad una prevalente attività commerciale.

In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore nei modi previsti al precedente primo comma, e, successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente, sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazioni del-

le relative fatture di acquisto, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti è stato eseguito »

Il Ministro delle finanze ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegata *B*, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero, in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegata *B* alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

È considerato altresì fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attività accanto ad una prevalente attività commerciale.

In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti è stato eseguito ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo del Governo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Il Ministro delle finanze ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« Per l'importazione dall'estero dei prodotti tessili elencati nelle tabelle allegate B e C, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura del 5 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'imposta assoluta a norma del precedente articolo 1 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta per il commercio dei prodotti indicati nella tabella A, compresa la vendita al minuto ».

Il Ministro delle finanze ha proposto il seguente articolo sostitutivo:

« L'imposta assoluta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegate A e B, compresa la vendita al minuto.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera b, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Non dà luogo ad entrata imponibile:

a) l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato A alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti simili che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

b) l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato A, effettuato presso fabbricanti ad operazioni di perfezionamento.

In tali casi però l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, lettera b della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le fatture come sopra emesse dovranno contenere l'esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perché venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato A alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), è sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570. Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi è soggetta all'imposta del 5 per cento di cui all'articolo 1 ».

Il Ministro delle finanze propone il seguente articolo sostitutivo

« Non dà luogo ad entrata imponibile:

a) l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato B alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti simili che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

b) l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato B, effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento.

In tali casi però l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera b, della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le fatture come sopra emesse dovranno contenere l'esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perché venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato B alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), è sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4.

Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi è soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'articolo 3 ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Do lettura dell'articolo 5

« Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato *A* alla presente legge nei quali vengono impiegati i tessuti finiti, l'imposta di cui al precedente articolo uno è dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

Il predetto passaggio deve risultare da apposito registro di movimento, preventivamente vidimato e bollato ai sensi dell'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sul quale, per ogni partita di tessuti passati agli altri reparti di impiego, dovrà farsi constare la regolare corresponsione dell'imposta, che sarà effettuata mediante applicazione di marche sul registro ove l'importo del tributo non superi le lire 2.000, e con versamento in conto corrente postale, ed annotazione degli estremi di versamento sul registro, in caso che il detto importo sia superiore a lire 2.000.

Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorché appartenenti a questi ultimi.

Per i passaggi dei tessuti dalla fabbrica agli altri reparti di impiego o ai negozi di vendita al pubblico dovranno essere emesse apposite note accompagnatorie, con la descrizione delle merci.

Dette note accompagnatorie, progressivamente numerate, dovranno essere redatte in duplice esemplare, uno dei quali dovrà rimanere presso il laboratorio o negozio, e dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, lettera *b*) della tariffa allegato *A* al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 ».

Il Ministro delle finanze propone il seguente articolo sostitutivo:

« Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato *B* alla presente legge nei quali vengono impiegati i tessuti finiti, l'imposta di cui al precedente articolo 3 è dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare,

indicanti la qualità, quantità e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorché appartenenti a questi ultimi ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'articolo 6 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, può essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce »

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato *B* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti ».

Il Ministro delle finanze propone la soppressione dell'articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegato *C* alla presente legge effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, o agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucurini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla imposta ordinaria di bollo di cui

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

all'articolo 19, lettera *a*), della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1954, n. 492, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato C, da parte di industriali che li destinano alle produzioni menzionate nel precedente primo comma, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento ».

Il Ministro delle finanze propone il seguente articolo sostitutivo:

« Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti e agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, nella produzione di filati binati, torti o ritorti o messi su subbio per tessitura.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla imposta ordinaria di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *a*), della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato C, da parte di industriali che li destinano alle produzioni indicate nel precedente primo comma, è dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4 ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegato A e B quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento ».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Le seguenti violazioni alle norme della presente legge sono punite:

a) con la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000 per la mancata tenuta del regi-

stro di movimento prescritto dal secondo comma dell'articolo 5;

b) con la pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 per la mancata emissione delle note accompagnatorie prescritte dal quarto comma dell'articolo 5.

Le sanzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) si applicano indipendentemente dalle altre sanzioni previste per la omessa o insufficiente corresponsione della imposta, dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

La sanzione di cui alla lettera *b*) si applica per ciascun documento non emesso ».

Il Ministro delle finanze ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Il Ministro delle finanze propone il seguente articolo aggiuntivo 10-*bis*:

« Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile:

Voce doganale 687 — Juta e fibre assimilate.

Voce doganale 690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale 694 — Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale ex 752 — Sacchi di unballaggio di juta.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti di cui al presente primo comma sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Ministro delle finanze propone il seguente articolo 10-*ter*:

Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 è stabilita nella misura del:

a) 5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegato B e C alla presente legge;

b) 3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:

Voce doganale 739 — Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate né comprese altrove.

Voce doganale 740 — Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini non nominate né comprese altrove.

Voce doganale 741 — Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata né compresa altrove.

Voce doganale 742 — Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata né compresa altrove.

Voce doganale 745 — Cravatte.

Voce doganale 746 — Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile.

Voce doganale 747 — Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, spatati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili), rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti.

Voce doganale ex 748 — Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici.

Voce doganale 749 — Accessori per vestimenta confezionati, non nominati né compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e centuroni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti.

Voce doganale ex 751 — Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati né compresi altrove, esclusi gli asciugamani.

Voce doganale 755 — Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati né compresi altrove».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

«Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

È abrogata la legge 23 dicembre 1950, n. 1019, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il Ministro delle finanze propone la soppressione dell'articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Do lettura della tabella allegato A:

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA « UNA TANTUM »

SETA E CASCAMI DI SETA

- 614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc) esclusi i veli da buratti.
- 617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati né compresi altrove.
- 618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
- 630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
- 631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.
- 632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

- 640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche pure o miste, esclusi i veli da buratti.
- 642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.
- 643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

- 657 — Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 — Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.
- 659 — Tessuti di crini.
- 660 — Velluti e felpe di lana e di peli compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 — Coperte di lana o di peli, non confezionate.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

COTONE

- 670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati né compresi altrove, anche mercerizzati.
673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
675 — Tessuti di cotone, misti.
676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di cinghia.
677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÈ

- 683 — Tessuti di lino o di ramiè.
684 — Velluti e felpe di lino o di ramiè, compresi i tessuti di cinghia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
694 — Tessuti di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di cinghia e i tessuti arricciati.

TAPPETI — TULLI E TESSUTI A RETE

- 700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
701 — Tappeti da pavimento altri.
706 — Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.

FELTRI

- 712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, né spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.

MAGLIERIA

- 733 — Maghe in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

- 750 — Coperte confezionate.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Il Ministro delle finanze propone la seguente tabella sostitutiva:

ALLEGATO A.

**TABELLA DELLE MATERIE PRIME TESSILI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
SULL'ENTRATA « UNA TANTUM », CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA
TARIFFA DOGANALE**

- ex 568 — Pasta per carta, destinata alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (statistica 2110, 2112, 2115, 2117, 2120, 2122),
606 — Bozzoli di baco da seta, atti alla trattura.
607 — Cascami di seta.
- 645 — Lane in massa.
646 — Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa.
647 — Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti.
648 — Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.
649 — Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.
650 — Lane e peli, cardati o pettinati.
- 662 — Cotone in massa.
663 — Linters.
664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.
- 679 — Lino.
680 — Ramie.
685 — Canapa e ginestra.
686 — Abaca e manilla.
688 — Altre fibre tessili vegetali, non nominate, né comprese altrove.
- ex 757 — Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura.

Materie comunque impiegate per la produzione di fibre tessili sintetiche.

Pongo in votazione la tabella sostitutiva.

(È approvata).

Do lettura della tabella ALLEGATO B:

**TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA
IN BASE ALL'ALIQUTA DEL 2 PER CENTO CON RIFERIMENTO ALLE VOCI
DELLA TARIFFA DOGANALE**

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta non preparata per la vendita al minuto.
- 609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 — Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 625 — Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 627 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati e per la vendita al minuto.
- 628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

FIBRE TESSILI E SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue non preparati per la vendita al minuto.
- 638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

LANE, PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 654 — Filati di lana misti con altre materie tessili; non preparati per la vendita al minuto.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

- 655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati, né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 — Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati

LINO E RAMIÈ

- 681 — Filati di lino o di ramiè non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati.
- 682 — Filati di lino o di ramiè, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti

NASTRI E GALLONI — PASSAMANERIA — PIZZI — GUIPURES E RICAMI

- 703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
- 704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.
- 705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
- 709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE — CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA — TESSUTI SPECIALI —
TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO — MANUFATTI TECNICI
DI MATERIE TESSILI

- 711 — Ovatte non nominate né comprese altrove, pure o miste.
- 713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

- 717 — Reti non nominate né comprese altrove, di materie tessili vegetali.
719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
624 — Tessuti, puri o misti oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
728 — Tessuti gommati, non nominati né compresi altrove.
729 — Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati né compresi altrove.
730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
731 — Lucignoli tessuti, intiecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati né compresi altrove.

MAGLIERIA

- 734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici.
736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

- 743 — Fazzoletti da tasca.
744 — Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE
— CAPPELLI E LORO PARTI — LAVORI DIVERSI

- ex 751 — Biancheria da toletta per i soli asciugamani.
752 — Sacchi da imballaggio.
753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi ecc.), di tessuto.
767 — Campane di feltro per cappelli.
ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

Il Ministro delle finanze propone la seguente tabella sostitutiva:

ALLEGATO B.

**TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA
«UNA TANTUM», CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TABELLA DOGANALE**

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta non preparata per la vendita al minuto.
- 609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati né compresi altrove.
- 618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 — Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 625 — Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 627 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
- 630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
- 631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.
- 632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue non preparati per la vendita al minuto.
- 638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.
- 642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.
- 643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per vendita al minuto.
- 655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 657 — Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 — Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.
- 659 — Tessuti di crini.
- 660 — Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 — Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati, né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 — Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
- 670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
- 671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
- 672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati né compresi altrove, anche mercerizzati.
- 673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
- 674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
- 675 — Tessuti di cotone, misti.
- 676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
- 677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
- 678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

LINO E RAMIÉ

- 681 — Filati di lino o di ramié non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati
- 682 — Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
- 683 — Tessuti di lino o di ramié.
- 684 — Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI — NASTRI E GALLONI — PASSAMANERIA TULLI
— TESSUTI A RETE — PIZZI — GUIPURES E RICAMI

- 700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 — Tappeti da pavimento, altri.
- 703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
- 704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.
- 705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 706 — Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
- 708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
- 709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI — CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA — TESSUTI SPECIALI —
TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO — MANUFATTI TECNICI
DI MATERIE TESSILI

- 711 — Ovatte non nominate né comprese altrove, pure o miste.
- 712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, né spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
- 713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.
- 717 — Reti non nominate né comprese altrove, di materie tessili vegetali.
- 719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
- 720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
- 721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

- 722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
- 723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
- 724 — Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
- 726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
- 727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 728 — Tessuti gommati, non nominati né compresi altrove.
- 729 — ~~Altri~~ Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati né compresi altrove.
- 730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
- 731 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
- 732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati né compresi altrove.

MAGLIERIA

- 733 — Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
- 734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
- 737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTITIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

- 743 — Fazzoletti da tasca.
- 744 — Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
- ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
- CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI

- 750 — Coperte confezionate.
- ex 751 — Biancheria da toeletta per i soli asciugamani.
- ex 752 — Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.
- 753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi ecc.), di tessuto.
- 767 — Campane di feltro per cappelli.
- ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

Pongo in votazione la tabella sostitutiva.

(È approvata).

Do lettura della tabella allegato C:

ALLEGATO C.

**TABELLE DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE
SULL'ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ALL'INDUSTRIALE TES-
SITORE CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE**

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
- 609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 612 — Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.
- 622 — Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 627 — Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 — Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÉ

681 — Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto. greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.

690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONI

I. — L'esenzione dall'imposta sull'entrata per l'acquisto di filati elencati nella presente tabella compete anche all'industriale che provvede alla produzione di tessuti, successivamente dall'industriale medesimo impiegati nella fabbricazione di prodotti non tessili.

II. — È esente dall'imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 689-a) effettuata nei confronti di industriali che l'impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.

La pongo in votazione.

(È approvata).

FALETRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo seguito con estremo interesse e attenzione la discussione del disegno di legge, perché sulla questione dell'imposta generale sull'entrata abbiamo una posizione nostra già sostenuta, e in Aula e in Commissione. Noi siamo per l'abolizione totale, completa, dell'imposta generale sull'entrata e per la sua sostituzione con delle imposte di fabbricazione. Queste nostre posizioni di principio noi non possiamo oggi sostenerle in pieno, perché ci rendiamo conto che esse debbono essere legate ad una trasformazione di tutto il sistema fiscale, con spostamento dell'asse delle imposte dirette e personali, in maniera da colpire il reddito personale di ciascuno. Per tale ragione noi, in linea generale, siamo d'accordo con il disegno di legge, perché esso, in definitiva, scardina — come dice qualcuno — la vecchia impostazione dell'imposta generale sull'entrata e dà l'avvio alla sua eliminazione o, comunque, toglie quell'aspetto odioso che essa ha, almeno nel settore che stiamo esaminando.

Il fatto che centomila piccoli contribuenti vengono sgravati dall'odiosa imposizione, è un fatto positivo che noi ascriviamo a merito di questo disegno di legge, però noi non lo possiamo accettare completamente ed espri-

miamo le nostre riserve: noi riteniamo che, non avendo accettato il nostro emendamento, si avrà un gettito superiore e un fatto del genere si trasformerà in un aumento del costo delle merci di maggiore consumo.

Cioè, noi accettiamo il principio di carattere generale e riteniamo che la legge rappresenti un passo avanti verso le posizioni che abbiamo sostenuto e sistemamo, tuttavia siamo contrari all'approvazione integrale della legge per il fatto che non sono stati accettati i nostri emendamenti.

È questa la ragione per cui ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (2564):

Presenti	45
Votanti	31
Astenuti	14
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Andò, Angelino Paolo, Belotti, Berloff, Berzanti, Caiati, Carcaterra, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, De Martino Francesco, Facchin, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia,

Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Infantino, Longoni, Marotta, Martinelli, Marzotto, Merizzi, Pieraccini, Romano, Ronza, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Tosi, Turnaturi e Vicentini.

Si sono astenuti:

Alicata, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Assennato, Bigi, Coggiola, Faletra, Li Causi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Raffaelli, Ricci Mario, Rosini e Walter.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI